REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/81 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1981

relativo alle importazioni di conserve di funghi di coltivazione originari di taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1203/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che deroga al regolamento (CEE) n. 516/77, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, per il 1980, i principali paesi fornitori di conserve di funghi di coltivazione si sono impegnati a controllare le loro esportazioni di tale prodotto verso la Comunità ; che, per facilitare il rispetto di tale impegno, i regolamenti (CEE) n. 1218/80 (4) e (CEE) n. 1219/80 (5) della Commissione hanno previsto che il rilascio del titolo d'importazione è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione emesso dai suddetti paesi fornitori ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 796/81 della Commissione (6) ha adottato, per il secondo trimestre 1981, un regime di salvaguardia che non esige la presentazione dei suddetti documenti di esportazione ; che è pertanto opportuno non applicare l'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione (7) e prevedere l'abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80 ;

considerando che taluni importatori sono tuttavia ancora in possesso di documenti di esportazione rilasciati nel 1980 dalla Repubblica popolare di Cina ; che dall'esame delle informazioni relative ai suddetti titoli, comunicate alla Commissione in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 473/81 della Commissione (8), risulta che è opportuno dar seguito, derogando al regolamento (CEE) n. 796/81, alle domande di titoli di importazione accompagnati dai suddetti documenti, senza sottoporre tali importazioni alla riscossione dell'importo supplementare previsto dal predetto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 796/81, si dà seguito alle domande di titoli d'importazione per le conserve di funghi di coltivazione della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, che sono accompagnate da un documento di esportazione rilasciato nel 1980 in conformità del regolamento (CEE) n. 1218/80 ed una copia del quale sia stata presentata all'organismo competente nel termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 473/81.

2. Le domande di titoli d'importazione di cui al paragrafo 1 debbono essere presentate non oltre il 17 maggio 1981.

3. I quantitativi importati in base ai titoli di cui sopra non sono soggetti alla riscossione dell'importo supplementare di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 796/81.

Articolo 2

L'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 non si applica.

Articolo 3

Dal 1° aprile 1981 i regolamenti (CEE) n. 1218/80 e (CEE) n. 1219/80 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.
(3) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 3.
(4) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 34.
(5) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 36.
(6) GU n. L 82 del 28. 3. 1981, pag. 8.
(7) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
(8) GU n. L 51 del 26. 2. 1981, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione